

DECRETO 10 maggio 2022.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Multitudo s.c. a r.l. in liquidazione», in Monza e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore nei confronti della s.c. «Multitudo società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato dalla visura camerale aggiornata, acquisita d'ufficio presso il competente registro delle imprese, si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla predetta cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 440.457,00, si riscontra una massa debitoria di euro 455.893,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -15.436,00;

Considerato che in data 11 febbraio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2021 con cui sono individuati i criteri e le procedure per la scelta dei commissari liquidatori delle imprese cooperative;

Considerato che, nelle more della piena operatività delle procedure di cui alla predetta direttiva, il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è tramite processo di estrazione informatico tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio professionale, territoriale e di rotazione, ai sensi della circolare direttoriale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Multitudo s.c.a r.l. in liquidazione», con sede in Monza (MB) (codice fiscale n. 07656130965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pino Sorrentino, nato a S. Giovanni a Piro (SA) il 5 aprile 1963 (codice fiscale SR-RPNI63D05H907H), e domiciliato in Milano (MI), via Carducci n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 maggio 2022

*Il Ministro:* GIORGETTI

22A03217

PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 23 febbraio 2022.


**Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale.**

IL MINISTRO  
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante Misure urgenti relative al Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionanti all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2, lettera a) numero 2 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 secondo cui 2. Le risorse nazionali degli interventi del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguenti programmi e interventi:

1. ... (omissis).

2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione

delle infiltrazioni mafiose, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 29 Fondo per la Repubblica digitale, che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il comma 5 del richiamato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 secondo cui le risorse disponibili per il citato intervento vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Considerato che, ai sensi del comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le procedure per la concessione del contributo alle fondazioni di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colsoo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, con il quale sono state delegate al predetto Ministro, tra le altre, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana e europea e della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito privato e pubblico, e nel quale è, altresì, specificato che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale, struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di propria competenza, ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

Considerato che con il richiamato art. 1 comma 2, lettera a) numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, per l'intervento Servizi digitali e competenze digitali, è stata prevista per gli anni dal 2021 al 2026 l'iscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle seguenti risorse: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

Considerato che in data 25 gennaio 2022 è stato stipulato il protocollo d'intesa di cui al comma 3 del citato art. 29, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio S.p.a. (ACRI);

Ritenuto pertanto di dover provvedere ad una prima assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, appostate sul capitolo di spesa n. 949, denominato «Somme destinate alla realizzazione dei programmi relativi ai servizi complementare PNRR», iscritto nell'ambito del CdR n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022;

Ravvisata quindi la necessità di procedere all'adozione di un apposito decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 comma 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in relazione a parte delle risorse finanziarie presenti sul predetto Capitolo di spesa n. 949 per l'anno 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. È assegnato l'importo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) al fondo per la Repubblica digitale, di cui all'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, a valere sulle risorse stanziare sul capitolo di spesa n. 949 somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alle competenze digitali provenienti dal fondo complementare PNRR».

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 sarà realizzato secondo le procedure stabilite nell'art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2022

*Il Ministro: COLAO*

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2022*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1102*

22A03227

DECRETO 23 marzo 2022.

**Modifica dell'organizzazione dell'Unità di Missione per i progetti del PNRR di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.**

IL MINISTRO  
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle



dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro dott. Vittorio Colao è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021 con il quale è stato modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con la previsione della delega di funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante, tra l'altro, l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per il PNRR, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021;

Considerato che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 assegna la titolarità degli investimenti della Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4.1 Tecnologie satellitari ed economie spaziali al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2022, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 recante il riparto del contingente di quattrocentoventi unità di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2022, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021 recante il riparto delle risorse finanziarie del fondo previsto dall'art. 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2022, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, di istituzione nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021, articolata in una posizione dirigenziale di livello generale e in tre posizioni dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna della predetta Unità;

Tenuto conto della necessità che l'Unità di missione istituita presso il Dipartimento della trasformazione digitale provveda anche al coordinamento, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione per i programmi spaziali e aerospaziali la cui titolarità è stata assegnata al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Considerato, inoltre, che in fase di attuazione è emersa la necessità di ottimizzare le funzioni di gestione e monitoraggio della predetta unità, anche in relazione agli investimenti relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

Ravvisata, quindi, la necessità di modificare il decreto interministeriale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna dell'Unità di missione del Dipartimento della trasformazione digitale;

Decreta:


Art. 1.

*Modifiche delle funzioni del Servizio di gestione e monitoraggio n. 1 (Servizio 1)*

1. L'art. 2, comma 2, lettera a) primo e secondo periodo del decreto interministeriale 24 settembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

a) Servizio di gestione e monitoraggio n. 1 (Servizio 1) - svolge funzioni di coordinamento e gestione delle attività connesse all'attuazione dei seguenti investimenti e riforme, presidiando il raggiungimento di *milestone* e *target*:

a. M1 - C1 - 1.1: Infrastrutture digitali - avvisi rivolti alle PAC;



- b. M1 - C1 - 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al *cloud*;
- c. M1 - C1 - 1.3: Dati e interoperabilità;
- d. M1 - C1 - 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale;
- e. M1 - C1 - 1.7: Competenze digitali di base;
- f. R1 - C1 - 1.3: *Cloud* e interoperabilità.
- g. Ulteriori interventi attribuiti a diverso titolo alla competenza del Dipartimento nell'ambito del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio 1 vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, istruisce le domande di rimborso dei soggetti attuatori degli investimenti del PNRR e garantisce la gestione amministrativo-contabile degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

#### Art. 2.

##### *Modifiche delle funzioni del Servizio di gestione e monitoraggio n. 2 (Servizio 2)*

2. L'art. 2, comma 2, lettera *b*) primo e secondo periodo del decreto interministeriale 24 settembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

*b*) Servizio di gestione e monitoraggio n. 2 (Servizio 2) - svolge funzioni di coordinamento e gestione delle attività connesse all'attuazione dei seguenti investimenti e riforme, presidiando il raggiungimento di *milestone* e *target*:

- a. M1 - C1 - 1.1: Polo strategico nazionale (PSN);
- b. M1 - C1 - 1.5: *Cybersecurity*;
- c. M1 - C1 - 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali;
- d. M1 - C2 - 3.1: Piano Italia a 1 Gbps;
- e. M1 - C2 - 3.2: Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche);
- f. M1 - C2 - 3.3: Scuola connessa;
- g. M1 - C2 - 3.4: Sanità connessa;
- h. M1 - C2 - 3.5: Collegamento isole minori;
- i. M1 - C2 - 4.1: SatCom;
- j. M1 - C2 - 4.2: Osservazione della terra;
- k. M1 - C2 - 4.3: *Space factory*;
- l. M1 - C2 - 4.4: *In-orbit economy*;
- m. R1 - C1 - 1.1: *ITC procurement*;
- n. R1 - C1 - 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali;
- o. Ulteriori interventi attribuiti a diverso titolo alla competenza del Dipartimento nell'ambito del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Nell'ambito delle proprie attività, il Servizio 2 vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, istruisce le

domande di rimborso dei soggetti attuatori degli investimenti del PNRR e garantisce la gestione amministrativo-contabile degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

#### Art. 3.

##### *Modifiche delle funzioni del Servizio per il circuito finanziario, la rendicontazione e il controllo (Servizio 3).*

3. L'art. 2, comma 2, lettera *c*) secondo e terzo periodo del decreto interministeriale 24 settembre 2021 sono sostituiti dai seguenti:

Il Servizio 3 provvede, inoltre, relativamente agli interventi assegnati a diverso titolo alla competenza del Dipartimento nell'ambito del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'allegato III dell'accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori istruite dai Servizi 1 e 2, si accerta della regolarità delle procedure e delle spese nonché del conseguimento di *milestone* e *target* in coerenza con gli impegni assunti.

Il Servizio 3 provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati raccolti dai Servizi 1 e 2 di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme attribuiti a diverso titolo alla competenza del Dipartimento nell'ambito del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché l'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.


Roma, 23 marzo 2022

*Il Ministro  
per l'innovazione tecnologica  
e la transizione digitale*  
COLAO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2022  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del  
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1133

22A03225



DECRETO 25 marzo 2022.

**Procedure attuative del Fondo per la Repubblica digitale.**

IL MINISTRO  
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo cui all'art. 22, comma 1, gli Stati membri, nell'attuazione dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;

Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (di seguito anche «PNRR» o «Piano») presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 1 che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, relativo alla *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 14 che estende la disciplina del PNRR al Piano nazionale per gli investimenti complementari;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che prevede gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, che prevede che gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi cofinanziati relativi ai servizi digitali e cittadinanza digitale, ai servizi digitali e competenze digitali, alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, alla transizione 4.0, ai Piani urbani integrati, all'ecobonus e sismabonus 110 per cento, siano individuati con successivo decreto in coerenza con quanto riportato nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che disciplina le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del Fondo di rotazione *next generation* EU Italia, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del servizio centrale per il PNRR;

Visto l'art. 4, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che prevede che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono versate dal servizio centrale per il PNRR in favore della contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, all'art. 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica digitale» destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del *Digital economy and society index* (DESI) della Commissione europea;

Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, l'istituzione del «Fondo per la Repubblica digitale» nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il comma 5 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che le risorse vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui



all'art. 1, comma 2, lettera *a*), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao, è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2022, tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dell'economia e delle finanze e le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto Protocollo d'intesa, che concerne l'alimentazione e la durata del Fondo per la Repubblica digitale;

Visto, il comma 2 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che stabilisce che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Fondazioni trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (di seguito ACRI) le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare per il sostegno finanziario dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo Protocollo d'intesa;

Visto, il comma 3 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, che prevede che entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo Protocollo, l'elenco delle Fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione;

Visto, il comma 4 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa, concernente il riconoscimento del credito d'imposta mediante apposita comunicazione ad ogni Fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziare viene effettuato dalle Fondazioni entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate;

Visto, il comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa che stabilisce che, nel caso in cui una Fondazione non provveda al versamento dell'importo stanziato,

l'ACRI ripartisce il pagamento tra le restanti Fondazioni, dandone comunicazione al direttore dell'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del medesimo Protocollo. Le somme così ripartite sono versate dalle Fondazioni interessate, ognuna per la quota spettante, nei successivi dieci giorni dalla richiesta da parte di ACRI. Dell'avvenuto versamento ACRI dà comunicazione al direttore dell'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della Fondazione inadempiente e lo assegna alle altre Fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati;

Considerato che il Comitato di indirizzo strategico del Fondo Repubblica digitale, di cui all'art. 3 del sopra citato Protocollo d'intesa, tra l'altro, definisce periodicamente: *a*) gli ambiti tematici e i *target* specifici per ogni ambito tematico; *b*) i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare; *c*) le procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Fondo;

Considerato, pertanto, che detto Comitato dovrà tenere conto di quanto stabilito con il decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, in ordine agli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale degli investimenti complementari relativi, tra gli altri, ai servizi digitali e cittadinanza digitale e ai servizi digitali e competenze digitali;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», che prevede, in particolare, la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilità dei crediti;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti di imposta;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua le procedure per la concessione del



contributo, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per i versamenti effettuati al Fondo per la Repubblica digitale di cui al comma 1 del medesimo art. 29.

#### Art. 2.

##### *Ambito di applicazione*

1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti al «Fondo per la Repubblica digitale» di cui al comma 1 dell'art. 29 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, destinato al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del *Digital economy and society index* (DESI) della Commissione europea, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa, stipulato tra le fondazioni, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3 del citato art. 29.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2022 e 2023, e nella misura del 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo, negli anni 2024, 2025 e 2026.

#### Art. 3.

##### *Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta*

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni trasmettono all'ACRI, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 2 del protocollo d'intesa, le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare per il sostegno dei progetti da finanziare. Per l'anno 2022, il termine di cui all'art. 2, comma 2, del protocollo d'intesa, entro il quale le fondazioni devono trasmettere le delibere di impegno irrevocabile all'ACRI è stabilito nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 10 del medesimo protocollo d'intesa.

2. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione, nei successivi venti giorni, come stabilito dagli articoli 2, comma 3, e 10, secondo periodo, del Protocollo d'intesa.

3. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse disponibili, individuate ai sensi del comma 5, secondo periodo, dell'art. 29 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con apposito provvedimento, comunica, nei termini stabiliti dal Protocollo d'intesa, l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna

fondazione e per conoscenza all'ACRI. Entro i successivi tre mesi dalla predetta comunicazione di riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni finanziatrici versano al Fondo le somme stanziare e trasmettono contestualmente copia della relativa documentazione bancaria ad ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi, al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta ai sensi del comma 5.

4. Ove una fondazione non provveda al versamento al Fondo, l'ACRI ripartisce l'importo tra le altre fondazioni finanziatrici, ai sensi del quarto periodo del comma 5 dell'art. 29 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, e ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e ad assegnarlo alle altre fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 2 del Protocollo d'intesa.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell'ACRI all'Agenzia delle entrate, dei dati di cui ai commi 3, 4 e 6. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare concesso, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate nei termini di cui al comma 3, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Dell'avvenuta cessione è data comunicazione all'ACRI per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa.

7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

